

REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 31

SEDUTA DEL 13 GEN. 2009

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport - 7402 Direzione Generale-

DIPARTIMENTO

OGGETTO Approvazione dello SCHEMA DI INTESA INTERISTITUZIONALE TRA REGIONE BASILICATA, PROVINCIA DI POTENZA E PROVINCIA DI MATERA PER LA PROMOZIONE DELL'ORIENTAMENTO, DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 12 e ss. DELLA L.R. N. 33/2003 - PERIODO 2008 - 2010

Relatore **ASSESSORE DIP.TO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**

La Giunta, riunitasi il giorno **13 GEN. 2009** alle ore **12,45** nella sede dell'Ente,

13 GEN. 2009

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2.			
3. Antonio AUTILIO	Componente	X	
4. Roberto FALOTICO	Componente	X	
5. Innocenzo LOGUERCIO	Componente	X	
6. Antonio POTENZA	Componente	X	
7. Vincenzo SANTOCHIRICO	V. PRESIDENTE	X	

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **5** pagine compreso il frontespizio e di N° **3** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DD.GG.RR. nn. 1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017/2005 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 637/2006 concernente la modifica dell'iter procedurale delle proposte deliberative della Giunta e dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTA la Legge Regionale dell'11 Dicembre 2003 n. 33 "Riordino del sistema formativo integrato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale N. 29 del 8-09-1998 della Regione Basilicata "Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale N. 28 del 20-07-2001 della Regione Basilicata "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili";

VISTA la Legge Regionale del 13 Novembre 2006 n. 28 "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 19 Gennaio 2005, n. 3 "Promozione della Cittadinanza Solidale" successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Quadro n.845/78 in materia di formazione professionale;

VISTA la Legge Regionale del 14 Febbraio 2007 n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge del 19 Luglio 1993 n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTA la Legge dell'8 Marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

VISTA la Legge 17 maggio 1999 n. 144 e l'art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative";

VISTO il Regolamento (CE) n.1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;

VISTO il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007 corrigendum al Regolamento (CE) n.1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato regolamento (CE) n.1083/2006;

VISTO il Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 il 18 dicembre 2007;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto con la D.G.R. n. 224 del 26 febbraio 2008;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6724 del 18 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Basilicata;

CONSIDERATO che l'art.15 della richiamata L.R. 11 dicembre 2003 n.33 prevede che la Regione, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province provvede al trasferimento di beni e di risorse finanziarie, umane e strumentali mediante atti amministrativi assunti di concerto con le Province;

RITENUTO che, al fine di dare attuazione al dettato dell'art.15 della citata L.R. n.33/2003 e consentire alle Province una pianificazione degli interventi basata su risorse certe, coerente e sinergica con la programmazione regionale, oltre che orientata e concorrente al conseguimento degli obiettivi regionali di risultato fissati nei documenti programmatici adottati dalla Regione, occorre procedere alla definizione di un apposito strumento negoziale opportunamente concertato di valenza almeno triennale;

RITENUTO di poter individuare in una Intesa Interistituzionale lo strumento negoziale più idoneo a regolare i rapporti tra Regione, Province di Potenza e Matera per l'attuazione delle linee di intervento da conferirsi alle stesse per il periodo 2008-2010;

VISTO lo schema di "Intesa Interistituzionale tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Matera per la Promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro" ai sensi dell'art.12 e ss. della L.R. n.33/2003 per il periodo 2008-2010, predisposto dal Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport di concerto con le Province di Potenza e Matera;

RILEVATO che il predetto documento amplia gli ambiti di intervento conferiti alle Province, perseguendo, pertanto, la finalità di cui al comma 3 del richiamato art.15 della L.R. n.33/2003;

RILEVATO che l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie e rese disponibili dall'intesa per il periodo 2008/2010 per supportare il conferimento di attività, pari a complessivi € 60.201.355,24, risulta di gran lunga superiore a quello attribuito mediamente nei trienni precedenti del periodo programmatico 2000-2006;

DATO ATTO che le predette risorse trovano copertura nell'ambito delle assegnazioni rivenienti dal PO FSE 2007-2013 e dalle specifiche leggi statali richiamate in premessa e debitamente elencate nella tabella n.2 riportata nell'art.4 dell'intesa allegata;

DATO ATTO che lo schema di Intesa Interistituzionale è stato elaborato nel rispetto dell'art.13 della citata L.R. n.33/2003 e del Reg. (CE) n.1828/2006, che prevede l'affidamento di compiti e funzioni alle Province in qualità di Organismi Intermedi;

CONDIVISO il contenuto della "Intesa Interistituzionale tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Matera per la Promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro", composta dal testo dell'intesa (allegato A) e da due allegati (Schema di Scheda di Intervento – Allegato n.1) – (Schema di accordo tra Regione Basilicata e Organismo Intermedio – Allegato n.2), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:


DELIBERA

1. di approvare, per tutto quanto espresso in narrativa, lo schema di Intesa Interistituzionale tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Provincia di Matera per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 12 e ss. della L.R. N. 33/2003 - Periodo 2008 – 2010, composto dal testo dell'intesa (allegato A) e da due allegati (Schema di Scheda di Intervento – Allegato n.1) – (Schema di accordo tra Regione Basilicata e Organismo Intermedio – Allegato n.2), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare l'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport a sottoscrivere la summenzionata Intesa Interistituzionale con le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera;
3. di rinviare a successivi provvedimenti ogni ulteriore adempimento derivante dalla sottoscrizione dell'allegata Intesa;
4. di dare atto che le risorse destinate al finanziamento dell'Intesa, pari ad € 60.201.355,24, trovano copertura nell'ambito delle assegnazioni rivenienti dal PO FSE 2007-2013 dalle specifiche leggi statali debitamente elencate nella tabella n.2 inclusa nell'art.4 dello schema di intesa medesimo;
5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE GENERALE



Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

INTESA INTERISTITUZIONALE

TRA

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI POTENZA E PROVINCIA DI MATERA

**PER LA PROMOZIONE DELL'ORIENTAMENTO, DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

AI SENSI DELL'ART. 12 e ss. DELLA L.R. N. 33/2003

*** PERIODO 2008 - 2010 ***

Potenza, Dicembre 2008

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 33/2003 che richiama il ruolo della Conferenza fra Regione e Province in materia di delega delle funzioni amministrative, previste agli artt. 13 e sg. della stessa Legge Regionale la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera stipulano la seguente Intesa Interistituzionale, per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 12 e ss. della L.R. n. 33/2003 periodo 2008-2010, articolata in:

RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTICOLO 1 - Recepimento delle premesse

ARTICOLO 2 - Finalità e obiettivi

ARTICOLO 3 - Programma degli interventi

ARTICOLO 4 - Copertura finanziaria delle linee di intervento dell'Intesa

ARTICOLO 5 - Modalità di trasferimento delle risorse

ARTICOLO 6 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

ARTICOLO 7 - Soggetto responsabile dell'Intesa

ARTICOLO 8 - Soggetto responsabile dell'attuazione

ARTICOLO 9 - Obblighi delle Province

ARTICOLO 10 - Conferenza permanente fra Regione e Province

ARTICOLO 11 - Disposizioni finali

Allegato 1

Allegato 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTA la Legge Regionale dell'11 Dicembre 2003 n. 33 "Riordino del sistema formativo integrato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale N. 29 del 8-09-1998 della Regione Basilicata "Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale N. 28 del 20-07-2001 della Regione Basilicata "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili";

VISTA la Legge Regionale del 13 Novembre 2006 n. 28 "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 19 Gennaio 2005, n. 3 "Promozione della Cittadinanza Solidale" successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 14 Febbraio 2007 n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge del 19 Luglio 1993 n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTA la Legge dell'8 Marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

VISTA la Legge 17 maggio 1999 n. 144 e l'art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative"

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6724 del 18 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013 ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Basilicata;

VISTA la Legge 53/2003 concernente la struttura del sistema educativo;

VISTA la Legge n. 4 del 2007 art. 13 c. 1 relativo all'istruzione tecnica e professionale;

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Intesa Interistituzionale per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, sottoscritta al fine di armonizzare i ruoli e le funzioni attribuite dalla normativa esistente a Regione e Province, mediante la piena attuazione del dettato della Legge Regionale 33/2003, artt. 13 e sg.
2. La presente Intesa è elaborata nel rispetto dell'art. 13 della L.R. n. 33/2003 - "Conferimento di Funzioni" e del Reg.(CE) n. 1828/2006, che prevede che l'affidamento di compiti e funzioni alle Province in qualità di Organismi Intermedi, venga effettuato mediante un atto che stabilisca i contenuti della delega, le funzioni reciproche, oltre ad altre informazioni, indicate al punto 5.2.6 del PO FSE 2007-2013.

ARTICOLO 2

Finalità e obiettivi

1. Il presente atto costituisce lo strumento d'attuazione dell'intesa interistituzionale tra Regione e Province e definisce un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
2. La presente Intesa Interistituzionale è finalizzata a sostenere e rendere più efficace il sistema regionale di orientamento, di istruzione e formazione professionale e di politiche attive del lavoro, mediante una azione programmatica condivisa, improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti sottoscrittori nell'individuazione di obiettivi comuni e nell'attuazione dei relativi interventi.
3. Le Province concorrono alla individuazione delle attività formative da realizzare nel territorio regionale ed alla redazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato delle azioni di orientamento, di istruzione e formazione professionale e dell'impiego (*in breve PIGI*). La presente Intesa definisce il Programma triennale di interventi che le Province di Potenza e Matera si impegnano a realizzare nelle annualità 2008, 2009 e 2010; detti interventi sono pianificati dalle Province in coerenza con i contenuti della presente Intesa.
4. La Regione Basilicata tiene conto del programma triennale delle Province per la definizione del PIGI triennale di cui all'art. 19 della L.R. n. 33/2003, così come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 20/2008.
5. Ai fini dell'attuazione del PO FSE 2007 – 2013, la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera sono individuati quali Organismi Intermedi, ovvero organismi pubblici designati a svolgere una parte dei compiti dell'Autorità di Gestione, incardinata presso la Regione Basilicata.

ARTICOLO 3

Programma degli interventi

1. La presente Intesa Interistituzionale è composta da **7 linee di intervento**, sinteticamente descritte nella Tabella n. 1.

2. La Provincia di Potenza e la Provincia di Matera si impegnano ad elaborare i relativi Piani Provinciali Triennali 2008 – 2010 nel rispetto delle linee di intervento descritte nella seguente Tabella 1.

Tabella N. 1 – Linee di intervento

N.	Linea di intervento	Descrizione di sintesi
1	Servizi di Orientamento e per l'Occupabilità	<p>Finalità:</p> <p>Interventi per aumentare efficienza, efficacia, qualità e inclusività delle istituzioni provinciali del mercato del lavoro.</p> <p>Interventi di orientamento.</p> <p>Interventi di sviluppo delle risorse umane, volti all'occupabilità nel mercato del lavoro.</p> <p>Interventi di orientamento, empowerment e servizi di accompagnamento della componente femminile del mercato del lavoro.</p> <p>Tipologie di attività:</p> <p>Progettazione e sviluppo di attività riconducibili a informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa, supporto e consulenza all'inserimento ed al reinserimento lavorativo (coaching, counselling, outplacement, etc.).</p>
2	Servizi di offerta per l'Obbligo Formativo	<p>Finalità:</p> <p>Interventi per il contrasto della dispersione scolastica e l'integrazione nei percorsi di istruzione e formazione e nell'apprendistato. -Obbligo formativo.</p> <p><i>E' data priorità agli interventi che forniscono apporto agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013.</i></p> <p>Tipologie di attività:</p> <p>Offerta formativa in una logica di integrazione con il sistema scolastico ed i servizi per l'impiego (percorsi triennali di istruzione e formazione).</p>
3	Servizi di Formazione per l'Apprendistato	<p>Finalità:</p> <p>Interventi in attuazione della L.R. n. 28/2006, Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.</p>

		<p>Tipologie di attività:</p> <p>Offerta formativa articolata per tipologia di apprendistato. (Apprendistato professionalizzante, Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione).</p>
4	Servizi di Inclusione Sociale	<p>Finalità:</p> <p>Interventi integrati per l'inserimento scolastico delle persone disabili, di prevenzione della disoccupazione di persone in condizioni di marginalità sociale e di povertà</p> <p>Interventi di lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, in attuazione delle leggi regionali in materia</p> <p>Tipologie di attività:</p> <p>Azioni di contrasto all'esclusione e percorsi di integrazione e inserimento e reinserimento sociale e lavorativo in attuazione di quanto previsto dalle leggi regionali e nazionali in materia (Promozione della Cittadinanza Solidale e sua prosecuzione, attività formative a sostegno dell'avvio della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, Legge n. 68/99 a sostegno dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità e normative regionali in materia di disabilità, attività formative per le nuove professioni sociali, o impegnati nell'inclusione sociale)</p> <p>Azioni formative a favore delle politiche per l'immigrazione</p>
5	Servizi per l'Impiego	<p>Finalità:</p> <p>Interventi per aumentare efficienza, efficacia, qualità e inclusività delle istituzioni provinciali del mercato del lavoro.</p> <p>Interventi per il potenziamento dei Centri per l'Impiego.</p> <p>Tipologie di attività:</p> <p>Strumenti di politica attiva del lavoro (offerta formativa a catalogo, formazione professionale, tirocini, interventi modulari brevi, work experience, etc.)</p> <p>Ammodernamento e potenziamento dei CPI e relativi servizi offerti (promozione partenariale, comunicazione, etc.), nel rispetto degli standard minimi di servizio.</p>
6	Servizi di Formazione Continua	<p>Finalità:</p> <p>Interventi per lo sviluppo dei sistemi di formazione continua</p> <p>Interventi per favorire l'accesso alla formazione dei lavoratori, interventi di conciliazione.</p> <p>Tipologie di attività:</p> <p>Interventi rivolti alle persone occupate con rapporti di</p>

		lavoro subordinati e non subordinati Rilevazione di fabbisogni formativi e professionali del territorio Interventi di contrasto delle discriminazioni di genere ed a favore delle pari opportunità
7	Progetti Speciali e Operazioni Rilevanti	Finalità: Progetti Speciali di formazione professionale ai sensi dell'art.26 della Legge n.845/1978 e s.m. Operazioni Rilevanti per le strategie regionali (ad es. PFL)

2. Ciascuna delle linee di intervento è declinata in una o più schede di intervento. L'Allegato 1 contiene il format di scheda di intervento.

3. Ciascuna scheda è elaborata dalle Province ai sensi della normativa vigente sulle procedure di gestione e controllo delle operazioni cofinanziate.

4. Ogni Scheda individua il soggetto attuatore, il responsabile del procedimento del soggetto attuatore, la eventuale partnership o le modalità per comporla, i contenuti progettuali, il costo complessivo, il fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, con individuazione delle specifiche fonti di copertura, l'impegno finanziario di ciascun soggetto e le procedure tecnico/amministrative previste per l'attuazione delle operazioni, nonché ogni ulteriore informazione richiesta dalla Regione Basilicata.

5. L'insieme delle schede che compone il Piano Provinciale Triennale 2008 – 2010 è adottato dalle Province nelle forme di legge, previa validazione della Regione Basilicata da rendersi entro 20 giorni dalla presentazione della relativa documentazione; una volta adottato, il Piano è notificato alla Regione Basilicata, per la definitiva presa d'atto.

6. La Regione può, anche successivamente alla definizione della presente intesa e nel rispetto delle modalità indicate all'art.10, conferire ulteriori affidamenti in favore delle Province, integrando le linee di intervento sopra descritte con progetti speciali o Operazioni Rilevanti per le strategie regionali in materia, aventi carattere territoriale.

ARTICOLO 4

Copertura finanziaria delle linee di intervento dell'Intesa

1. Le risorse finanziarie complessive destinate alle Province per il triennio 2008 – 2010 sono pari a **Euro 60.201.355,24**.

2. Le risorse previste per ciascuna annualità, e per singola provincia sono riportate nella seguente Tabella n. 2

INTESA INTERISTITUZIONALE - ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER IL TRIENNIO 2008-2010

LINEE DI INTERVENTO	FONTI DI FINANZIAMENTO	TOTALE			PROVINCIA DI POTENZA			PROVINCIA DI MATERA			
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
1- Servizi di Orientamento e per l'Occupabilità	PO FSE 2007-2013										
	Asse Occupabilità (cap. 36710)	3.386.298,00	1.572.775,38	2.222.202,18	2.257.532,00	1.048.516,92	1.451.468,13	1.128.766,00	524.258,46	740.734,06	
	Asse Occupabilità (cap. 36713)	-	712.261,30	541.545,07	-	474.840,87	361.030,05	-	237.420,43	180.515,02	
	Asse Capitale Umano (cap. 36730)	2.028.000,00	418.189,25	359.473,98	1.346.666,67	277.459,50	239.649,25	673.333,33	138.729,75	119.824,63	
	TOTALE	5.406.298,00	2.701.225,93	3.123.221,14	3.604.199,67	1.800.817,29	2.082.147,43	1.802.099,33	900.408,64	1.041.073,71	
2- Servizi di offerta per l'Obbligo Formativo	L. 144/1999, art. 66	417.389,00	477.881,00	come da assegnazione statale	278.259,33	318.587,33	come da assegnazione statale	139.129,87	159.293,67	come da assegnazione statale	
	PO FSE 2007-2013 Asse Capitale Umano (cap. 36731) su obiettivi di servizio	4.000.000,00	1.875.548,99	1.447.232,52	2.686.666,67	1.117.031,33	994.821,68	1.333.333,33	559.515,66	482.410,84	
3- Servizi di Formazione per l'apprendistato	L. 198/1997, art. 16 (cap. 7032) (*)	945.695,73	945.695,00	come da assegnazione statale	630.463,82	630.463,33	come da assegnazione statale	315.231,91	315.231,67	come da assegnazione statale	
	PO FSE 2007-2013 Asse Inclusione Sociale (cap. 36721)	1.120.000,00	418.184,25	359.473,88	748.666,67	277.456,17	239.649,25	373.333,33	138.728,08	119.824,63	
4- Servizi di inclusione sociale	Asse Occupabilità (cap. 36722)	3.000.000,00	1.259.362,74	1.087.759,64	2.000.000,00	839.575,16	725.172,43	1.000.000,00	419.787,58	362.596,21	
	TOTALE	4.120.000,00	1.875.548,99	1.447.232,52	2.748.666,67	1.117.031,33	994.821,68	1.373.333,33	559.515,66	482.410,84	
	Programma di cittadinanza solidale (da definire per il 2009 e 2010)	8.630.026,91	-	-	5.401.914,74	-	-	-	3.228.112,18	-	-
	D.Lgvo 181/2006 e L. 296/2006	-	617.873,00	come da assegnazione statale	-	410.075,00	come da assegnazione statale	-	207.798,00	come da assegnazione statale	
5- Servizi per l'impiego	PO FSE 2007-2013 Asse Occupabilità (cap. 36710)	1.500.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	666.666,67	-	500.000,00	333.333,33	-	
	L. 236/1993, art. 9 (per il solo 2008 le somme attribuite riguardano la gestione di un banco emanato dalla Regione) (cap. 28183)	1.750.741,00	2.012.176,57	come da assegnazione statale	1.187.160,67	1.341.452,38	come da assegnazione statale	583.580,33	670.726,19	come da assegnazione statale	
6- Servizi di Formazione Continua	L. 53/2000 art. 6, comma 4 (cap. 28185)	422.543,93	come da assegnazione statale	come da assegnazione statale	281.695,95	come da assegnazione statale	come da assegnazione statale	140.847,98	come da assegnazione statale	come da assegnazione statale	
	PO FSE 2007-2013 Asse Adattabilità (cap. 36700)	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	2.666.666,67	2.666.666,67	-	1.333.333,33	1.333.333,33	
7- Progetti Speciali e Operazioni Rilevanti	Art.26 Legge n. 845/1978	3.856.568,16	4.028.458,85	come da assegnazione statale	2.850.062,16	2.284.448,85	come da assegnazione statale	1.006.506,00	1.744.010,00	come da assegnazione statale	
	TOTALE GENERALE	31.049.282,73	19.134.406,33	10.017.686,18	20.627.088,67	12.363.240,17	6.678.457,45	10.422.174,07	6.781.166,18	3.339.228,73	

ARTICOLO 5

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla presente Intesa avverrà nel rispetto dei limiti delle autorizzazioni annuali di stanziamento.

2. Il trasferimento delle risorse avviene per singola annualità e per singola linea di intervento; viene disposto dalla Regione Basilicata entro 30 giorni dalla richiesta da parte della singola Provincia in due tranches:

- un primo acconto fino al 90% dell'importo complessivo, variabile a seconda delle modalità previste dalla specifica fonte di finanziamento;
- il saldo, ad avvenuta certificazione della spesa ed approvazione dei rendiconti da parte delle Province medesime.

Il trasferimento delle quote di competenza per singola annualità è subordinato alla chiusura dei monitoraggi dell'anno precedente.

3. Le risorse assegnate a valere sul PO FSE 2007 – 2013 saranno trattate nel rispetto delle regole comunitarie per ciò che attiene ai tempi di spesa e certificazione, con applicazione della regola del disimpegno automatico. In coerenza con l'impegno della Regione al rispetto della regola comunitaria del disimpegno automatico (n+2), le Province si impegnano a certificare:

- il 55% della spesa relativa all'assegnazione dell'anno 2008 entro il 31 Dicembre 2009;
- il restante 45% della spesa relativa all'assegnazione dell'anno 2008 entro il 31 Dicembre 2010;
- la spesa relativa a ciascun altro anno, entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo.

4. Le risorse assegnate a valere su altre fonti finanziarie saranno utilizzate nel rispetto delle modalità e dei tempi di certificazione della spesa previsti dalle singole fonti di riferimento. Di conseguenza, le Province si impegnano a certificare nei tempi ivi previsti, tempi che la Regione rende noti all'atto dello specifico affidamento.

5. Qualora le Province non certifichino nei termini indicati ai commi 3. e 4., la Regione procede al disimpegno automatico delle risorse assegnate e non certificate.

ARTICOLO 6

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Intesa Interistituzionale si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede-intervento di cui all'Allegato n. 1 della presente Intesa Interistituzionale;

- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- c) procedere con periodicità semestrale al monitoraggio e alla verifica dell'Intesa;
- d) fornire tutte le informazioni e il supporto necessario per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nella presente Intesa, in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
- e) attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nella presente Intesa Interistituzionale per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Intesa;
- g) segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

ARTICOLO 7

Soggetto responsabile dell'Intesa

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione della presente Intesa, le parti individuano, quale Soggetto responsabile, il Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata (o suo delegato).
2. Il Soggetto responsabile dell'Intesa si impegna a fornire costantemente ai soggetti firmatari un'informativa relativa alle fasi significative nel processo di attuazione della presente Intesa.
3. Il Soggetto responsabile ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Intesa Interistituzionale, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Intesa Interistituzionale;
 - d) assegnare, in caso di ritardo, inerzia e inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
 - e) esercitare, qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti, non rispettando termini o comunque non esercitando con tempestività ed efficienza le funzioni conferite, i relativi poteri sostitutivi, svolgendo le funzioni in luogo delle Province ovvero mediante la nomina di commissari *ad acta*, in ottemperanza all'art. 15 c. 4 della L.R. 33/2003.

ARTICOLO 8

Soggetto responsabile dell'attuazione

1. Ai fini della realizzazione di tutte le fasi degli interventi oggetto della presente Intesa Interistituzionale e del relativo monitoraggio, le parti individuano, quale Soggetto responsabile per la Provincia di Potenza, il Dirigente pro-tempore del Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e, per la Provincia di Matera, il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Formazione e Lavoro.

2. Il Soggetto responsabile dell'attuazione per ciascuna Provincia svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede intervento e segnalare al Soggetto responsabile dell'Intesa Interistituzionale gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- e) raccogliere ed immettere nel SIRFO2007, secondo le indicazioni del Soggetto responsabile dell'Intesa Interistituzionale, i dati delle schede intervento;
- f) rendere disponibile al Soggetto responsabile, su sua richiesta, elaborati progettuali, atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie, ogni altra documentazione attinente l'intervento.

3. Le parti si impegnano altresì a rispettare gli adempimenti previsti dallo Schema di Accordo tra Regione Basilicata – Autorità di gestione e gli Organismi Intermedi, ai sensi e per gli effetti del Par. 5.2.6 del POR Basilicata 2007 – 2013 e degli articoli 2, Par. 6° e art. 59 Par. 2° del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 Luglio 2006, Allegato n.2, da sottoscrivere una volta ottenuto il parere di conformità del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE e della Commissione Europea.

ARTICOLO 9

Obblighi delle Province

1. Le Province di Potenza e di Matera hanno l'obbligo di concorrere al raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti nei documenti di programmazione di riferimento. A tale scopo redigono e trasmettono annualmente al Soggetto responsabile un Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) e di valutazione ex-post delle attività di cui alla presente intesa, elaborato ai sensi dell'art.19 della L.R.n.33/2003. Il Rapporto Annuale di Esecuzione dovrà contenere, oltre che le informazioni di cui all'art. 67 del Reg. (CE)

1083/2006, anche le azioni di verifica svolte, le cause degli eventuali ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile. Il rapporto dovrà essere trasmesso alla Regione nei tempi utili per la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del PO FSE 2007-2013. La mancata redazione e trasmissione del RAE è causa di sospensione dei trasferimenti di risorse.

2. Le Province, in quanto Organismi Intermedi, si impegnano a:

- ✓ adottare un modello organizzativo in grado di garantire la separazione delle funzioni, in conformità dell'art. 58, lettera b) del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- ✓ rispettare, per tutte le attività di gestione e monitoraggio, quanto previsto nel Documento di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo e relativi allegati, elaborato a norma dell'art. 21 del Reg.(CE) n. 1828/2006 del PO FSE Basilicata 2007 – 2013, che sarà notificato dalla Regione Basilicata ad avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea.

3. Nell'esecuzione degli operazioni, le Province procedono all'affidamento a soggetti pubblici e privati nel rispetto dei Criteri di Selezione a valere sul PO FSE 2007 – 2013, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 Marzo 2008, oppure nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi relativi alle fonti finanziarie di riferimento.

4. Nell'esecuzione delle operazioni, inoltre, le Province si avvalgono, quali strutture in house, delle Agenzie Provinciali per l'Istruzione, la Formazione Professionale, l'Orientamento e l'Impiego, fermo restando che dette strutture devono soddisfare entrambe le condizioni della cd. "Sentenza Tekal" del 1999 per ritenere legittimo l'affidamento in house:

- a) la condizione di tipo "funzionale", rappresentata dalla necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi;
- b) la condizione di tipo "operativo", consistente nello svolgimento della parte principale delle attività del soggetto affidatario a favore dell'ente affidante.

5. Le Province si impegnano a fare riferimento, per ciò che attiene alla informazione e alla pubblicità delle operazioni, a quanto previsto dal Reg (CE) n. 1828/2006, oltre che alle indicazioni riportate nel Piano di Comunicazione del PO FSE 2007 – 2013, approvato in Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 Marzo 2008, approvato con DGR n. 1690 del 28 ottobre 2008, pubblicato sul BUR Basilicata n.53 del 16 novembre 2008.

ARTICOLO 10

Conferenza permanente fra Regione e Province

1. La Conferenza permanente fra Regione e Province, costituita nel rispetto dell'art. 38 della L.R. 33/2003, ha compiti di valutazione e monitoraggio dell'attuazione della presente Intesa.

2. La Conferenza, in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'art.3, e su iniziativa di una delle parti, attiva ulteriori affidamenti in favore delle Province, integrando le linee di intervento

sopra descritte, con Progetti Speciali o Operazioni Rilevanti per le strategie regionali in materia, aventi carattere territoriale.

3. La Conferenza, allo scopo di favorire l'attuazione dell'Intesa, può proporre l'attivazione di operazioni finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale degli Organismi Intermedi; le risorse necessarie all'attivazione di tali operazioni sono rinvenibili sull'Asse VI del PO FSE 2007 – 2013 "Capacità istituzionale".

4. Su iniziativa delle parti, la presente Intesa può essere riesaminata, e riveduta, se ricorrono i seguenti casi:

- a. nuove e significative esigenze strategiche e/o operative;
- b. a seguito di cambiamenti socio economici significativi;
- c. a seguito di difficoltà nella fase di attuazione;
- d. alla luce della valutazione dei risultati di cui all'art. 9 della presente Intesa.

ARTICOLO 11

Disposizioni finali

1. La presente Intesa Interistituzionale è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori ed ha durata fino al 31 Dicembre 2010.
2. L'intesa può essere prorogata dalla Conferenza permanente fra Regione e Province per il triennio 2011-2013; la proroga e la relativa definizione di risorse e linee di intervento devono essere adottate nell'ultimo semestre di vigenza della presente intesa.
3. Per quanto non specificato, si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Potenza, ____ dicembre 2008

Per la Regione Basilicata

Per la Provincia di Potenza

Per la Provincia di Matera

INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'ORIENTAMENTO, DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 12 e ss. DELLA L.R. N. 33/2003 - PERIODO 2008-2010.

ELEMENTI MINIMI PREVISTI PER CIASCUNA SCHEDA DI INTERVENTO

SCHEDA INTERVENTO N. ____

1. Linea di Intervento
2. Soggetto attuatore
3. Responsabile del procedimento del soggetto attuatore
4. Asse del PO FSE 2007-2013
5. Obiettivo Specifico
6. Obiettivo Operativo
7. Attività e Categoria di Spesa
8. Apporto fornito al raggiungimento degli indicatori
9. Eventuale partnership o le modalità per comporla
10. Contenuti progettuali (indicazione degli obiettivi professionali perseguiti ed i contenuti tematici oggetto della formazione)
11. Numero e tipologia di destinatari previsti
12. Tipologia della certificazione finale delle competenze, rilasciata ai destinatari a seguito di prova finale
13. Articolazione temporale
14. Sede
15. Procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione delle operazioni.
16. Costo complessivo e costi unitari
17. Specifiche fonti di copertura e impegno finanziario di ciascun soggetto
18. Ulteriori informazioni richieste dalla Regione Basilicata

**SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE BASILICATA
E ORGANISMO INTERMEDIO**

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013
OBIETTIVO 1 "CONVERGENZA"
REGIONE BASILICATA
CCI: 2007 IT 051 PO 004**

**ACCORDO TRA REGIONE BASILICATA – AUTORITA' DI GESTIONE E
(ORGANISMO INTERMEDIO), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PARAGRAFO
5.2.6 DEL POR BASILICATA FSE 2007-2013 E DEGLI ARTICOLI 2, PARAGRAFO
SESTO E 59 PARAGRAFO SECONDO DEL REGOLAMENTO CE N. 1083/2006 DEL
CONSIGLIO DELL'11 LUGLIO 2006**

Riferimenti normativi

- ✓ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- ✓ *Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;*
- ✓ Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- ✓ PO FSE 2007-2013, Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6724 del 18/XII/2007, identificato al Codice 2007 IT 051 PO 004, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento CE n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è individuata presso la Dirigenza generale del Dipartimento Formazione della Regione Basilicata;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 26 febbraio 2008 con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6724 del 18/XII/2007;
- ✓ Articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento CE n. 1083/2006 che stabilisce che "lo stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità";

- ✓ Paragrafo 5.2.6 "Organismi Intermedi" del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, obiettivo Convergenza, Regione Basilicata;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ con la quale la Regione Basilicata ha approvato il PIGI – Piano annuale di Indirizzo Generale Integrato delle azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale e dell'impiego;

Premessa

Ai sensi di quanto previsto dal Par. 5.2.6 POR Basilicata Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo "Convergenza" adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6724 del 18/XII/2007 e degli articoli 2, paragrafo sesto e 59, paragrafo secondo di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, la Regione Basilicata ha individuato, quale organismo intermedio, per l'attuazione di alcuni compiti dell'Autorità di Gestione

..... (es. Provincia di Potenza/Matera, e relativi organismi in house).

L'Autorità di Gestione ha approvato il PIGI, definendo altresì gli indirizzi generali per l'attuazione delle operazioni, con la Deliberazione di Giunta Regionale del n sopra menzionata.

Il presente accordo è volto a disciplinare gli adempimenti cui è sottoposto l'organismo intermedio nella gestione delle operazioni cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Ciò premesso, con il presente accordo, la Regione Basilicata – Direzione Generale, nella richiamata qualità di Autorità di Gestione del POR Basilicata FSE 2007-2013 e (*organismo intermedio*), stabiliscono quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

L'organismo Intermedio assicura un adeguato raccordo con l'Autorità di Gestione.

L'Organismo prevede che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, articolati per tipologia di operazione.

Lo stesso garantisce che le operazioni azioni finanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

L'organismo intermedio garantisce che le azioni finanziate concorrano al conseguimento dell'obiettivo globale del POR e dei pertinenti obiettivi specifici.

L'organismo Intermedio è tenuto altresì al puntuale rispetto di indirizzi, criteri, priorità e target di spesa definiti dall'Autorità di Gestione.

Articolo 3

L'Organismo intermedio prevede che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.

Articolo 4

L'Organismo Intermedio stabilisce procedure adeguate per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento generale n. 1083/2006, per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.

Articolo 5

L'Organismo Intermedio impone il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Regolamento Generale n. 1083/2006, dalla Sezione 1 del Reg. CE n. 1828/2006 e dalle disposizioni regionali.

Articolo 6

L'Organismo Intermedio sorveglia l'attuazione degli interventi di propria competenza al fine di garantire un'evoluzione della spesa, evitando il disimpegno automatico delle risorse comunitarie previsto dalla Sezione 7 del Regolamento Generale n. 1083/2006.

Articolo 7

L'Organismo Intermedio è tenuto ad adottare un sistema di gestione e controllo coerente con quanto previsto nel Regolamento CE n. 1083/2006, nel Regolamento di applicazione n. 1828/2006, nonché con il documento che reca la descrizione degli assetti relativi al sistema di gestione e controllo, comprendente, in particolare, l'organizzazione e le procedure relative alle Autorità di Gestione e di Certificazione, agli Organismi intermedi e alle Autorità di Audit, da adottare a livello regionale al più tardi entro 12 mesi dalla decisione di approvazione del Programma Operativo ai sensi dell'articolo 71 del Reg. CE n. 1083/2006.

Articolo 8

L'organismo intermedio è tenuto al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, secondo le disposizioni adottate dalla Regione Basilicata sul punto con la DGR n. 124 del 11 febbraio 2008.

Articolo 9

L'Organismo Intermedio procede alla programmazione degli interventi e delle risorse finanziarie secondo il quadro delle competenze e risorse assegnate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, come previsto al punto 5.5 del POR FSE 2007-2013, tenendo conto degli indirizzi e delle priorità formulate dall'Autorità di Gestione e indicate nel POR medesimo.

In particolare, gli Organismi Intermedi, nel rispetto di quanto previsto dal Paragrafo 5.2.6 del PO FSE 2007 – 2013, possono, in deroga al principio di carattere generale della evidenza pubblica, ricorrere ad affidamento in house, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla concorrenza. Per gli altri casi, dovranno ricorrere a procedure aperte e/o di evidenza pubblica per l'attribuzione di finanziamenti relativi ad attività formative.

Articolo 10

L'organismo intermedio è tenuto a dare pronta attuazione agli indirizzi ulteriori e alle raccomandazioni dell'Autorità di Gestione formulate anche in corso d'opera.

Articolo 11

L'organismo intermedio verifica, attraverso gli opportuni controlli di primo livello, che i servizi e i prodotti, oggetto del finanziamento del POR, siano forniti e che le spese certificate siano state effettivamente sostenute.

Articolo 12

L'Organismo Intermedio deve procedere, quando necessario, alla revoca – totale o parziale – dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento e, se pertinente, al recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni, informando tempestivamente l'Autorità di Gestione per gli adempimenti di sua competenza.

Articolo 13

Al fine di consentire all'Autorità di Gestione di svolgere ed esercitare le funzioni di controllo di cui al Par. 5.5 del POR 2007-2013, l'Organismo Intermedio deve assicurare la stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006 (mantenimento per 5 anni - ovvero 3, laddove lo Stato-membro eserciti l'opzione di ridurre il termine – dal completamento delle operazioni finanziate dal Programma Operativo del vincolo di destinazione).

Articolo 14

L'Organismo Intermedio presta la propria collaborazione al fine di consentire l'espletamento dei controlli documentali, in loco o di altro tipo, che saranno disposti dalle competenti autorità comunitarie, nazionali e regionali, la sorveglianza e la valutazione delle attività.

Articolo 15

L'Organismo Intermedio garantisce l'implementazione del sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati nell'ambito del POR 2007-2013, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione e necessari per la gestione finanziaria, per la sorveglianza, per le verifiche, per gli audit e per la valutazione, secondo gli standard definiti a livello comunitario, nazionale e regionale.

L'organismo intermedio garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio sopra richiamati.

L'organismo intermedio garantisce che l'Autorità di Gestione riceva tutte le informazioni necessarie e relative alle linee di attività per elaborare il rapporto annuale di esecuzione e il Rapporto finale di esecuzione del POR, nonché qualsiasi altra informazione richiesta ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 16

L'Organismo intermedio è tenuto ad inviare all'Autorità di Gestione, lo schema relativo a ciascuna operazione che intende attivare antecedentemente alla sua approvazione definitiva, al fine di ottenere il nulla-osta da parte dell'Autorità di gestione da rilasciare con apposito atto.

Quest'ultima è tenuta a provvedere entro 15 giorni dal ricevimento dello schema.

Ogni operazione, definita dall'Art.2 comma 2. del Reg CE 1083/2006 come progetto o gruppo di progetti, dovrà necessariamente:

- indicare l'Asse, l'Obiettivo specifico e l'attività finanziabile;
- essere accompagnato dalla scheda indicativa degli elementi di informazione relativi alle procedure adottate ed ai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- obbligare i beneficiari a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Articolo 17

L'organismo intermedio è tenuto ad assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore nel corso del periodo di attuazione del POR FSE 2007-2013.

Articolo 18

La durata del presente accordo è fissata in mesi _____ a partire dalla data di sottoscrizione.

Le risorse per la realizzazione delle operazioni cofinanziate sul PO FSE 2007-2013 sono pari ad Euro _____ a valere sui seguenti Assi prioritari:
_____.

Articolo 19

Il presente accordo può essere ulteriormente adeguato o adattato ad ulteriori specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero in relazione a specificità nascenti dalle procedure di selezione di ulteriori organismi intermedi, o dalla natura delle operazioni ad esse attribuite.

Potenza, _____

REGIONE BASILICATA

ORGANISMO INTERMEDIO

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

C. Gualtieri

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 19.1.09
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo